



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 02 - FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROF.LE, ACCREDITAMENTO,
SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 02/09/2020

Numero Registro Dipartimento: 2390

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9026 del 07/09/2020

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI DUE EDIZIONI CORSI LIBERI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE ART.40 L.R.18/85 PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI
ACCONCIATORE PERCORSO BIENNALE AD INIZIATIVA DELL'AGENZIA FORMATIVA
A.D.A.P. S.R.L. UNIPERSONALE..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI :

- la legge n. 845/78 “ Legge quadro in materia di formazione professionale” ;
- la L.R. n. 18/85 sull’ordinamento della Formazione Professionale, e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 Agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria ivi comprese le attività “libere” ex artt. 40 e 41;
- la D.G.R. n. 468 del 19 Ottobre 2017 “ Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche e integrazione del Regolamento Regionale n. 16 del 23 Dicembre 2015 ” e ss.mm.ii.”;
- la D.G.R. N. 63 del 15 Febbraio 2019 “ Struttura Organizzativa della Giunta Regionale Approvazione Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. N. 54/2015 ” e ss.mm.ii. ;
- la D.G.R. n. 186 del 21 Maggio 2019 “ D.G.R. N. 63 del 15 Febbraio 2019: struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. N. 541/2015 e e ss.mm.ii, Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio ”;
- la D.G.R. n. 331 del 22 luglio 2019 recante “ Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n.63 del 15 febbraio 2019 e ss.mm.ii.”;
- Il D.D.G. n. 10152 del 14.08.2019 avente ad oggetto Dipartimento “ Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ” - Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n.331 del 22 luglio 2019 di approvazione modifiche D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 512 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “ Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 63/2019 - Assegnazione Dirigenti ” -;
- la D.G.R. n. 513 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “ Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti ”;
- il D.D.G. n. 14003 del 13 Novembre 2019 avente ad oggetto “ Delibere di Giunta Regionale n. 512 e n. 513 del 31 Ottobre 2019 - Adempimenti Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali: conferimento incarichi Dirigenziali non apicali ” con cui all’Avv. Antonietta Trotta è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 - Formazione ed Istruzione Professionale, Accreditamento, Servizi Ispettivi - ;
- la D.G.R. n. 89 del 15.05.2020 avente ad oggetto “ Individuazione Dirigente Generali Reggenti dei Dipartimenti della Giunta Regionale dell’Autorità di Audit, della Stazione Appaltante “;
- la D.G.R. n.91 del 15.05.2020 avente ad oggetto “ Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i “;
- il D.P.G.R. n. 58 del 18.05.2020 avente ad oggetto “ Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Giunta Regionale ” al Dott. Roberto Cosentino;

VISTO altresì:

- legge n. 174 del 17/08/2005 recante norme sulla disciplina dell’attività di Acconciatore;
- l’accordo del 29 Marzo 2007, Accordo tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 /REP.ATTI n.65/CSR;

Considerato che:

- l’Agenzia Formativa proponente **ADAP**, con sede legale sita in Via Reggio Calabria n° 12 - Cosenza -, ha avanzato istanza di autorizzazione acquisita agli atti prot. SIAR n. 236244 del 20.07.2020 per l’attuazione di due edizioni di corsi liberi ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di ACCONCIATORE a carattere biennale;
- la Sede Formativa è situata in Via Lucrezia della Valle snc – Catanzaro -;
- sotto il profilo strutturale, all’Agenzia Formativa proponente, con Decreto n.4233 del 02.04.2019 del Dirigente del Settore competente della Regione Calabria, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s.m.i., è stata accreditata in modalità definitiva, la sede formativa di Via Lucrezia Della Valle snc – Catanzaro -;
- l’istanza in argomento consiste pertanto nell’attuazione di due edizioni di corsi liberi ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di ACCONCIATORE, distinto in due cicli formativi e, con un monte ore complessivo di 1.800 ore, così articolato:

- corso biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue per un totale di 1.800 ore, di cui: 700 ore di aula/laboratorio, 20 ore seminari, 180 ore di stage/tirocinio formativo per il primo anno e, 660 ore di aula/laboratorio, 20 ore seminari, 220 ore di stage/tirocinio formativo per il secondo anno;
- oneri a carico dei partecipanti stabiliti in € 4.400,00 (quattromilaquattrocentoeuro) onnicomprensivo per il primo anno formativo ed € 4.400,00 (quattromilaquattrocentoeuro) onnicomprensivo per il secondo anno formativo;
- numero massimo dei partecipanti: 14 unità;
- requisiti d'accesso: aver assolto al diritto dovere all'istruzione o proscioglimento;
- sede formativa : Via Lucrezia Della Valle snc (CZ);
- il progetto formativo proposto, nella parte didattica-formativa finalizzata all'acquisizione delle conoscenze professionali necessarie per l'esercizio dell'attività di ACCONCIATORE, risulta adeguato in rapporto allo standard professionale determinato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 marzo 2007 repertoriata al n°65/CSR ;
- dalla documentazione in atti, risulta che la ripetuta Agenzia, possiede adeguata capacità organizzativa, nonché di un corpo docente per lo svolgimento dell'attività didattico-formativa;
- per l'iniziativa medesima non si richiedono finanziamenti all'Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R. 18/85;

Accertata:

la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia per il riconoscimento dell'attività formativa proposta, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata, nonché su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante dall'Ente di formazione laddove si afferma, tra l'altro, che il dichiarante e i componenti degli eventuali organi collegiali dell'Agenzia Formativa rappresentata,

- non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- non hanno commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato dall'Amministrazione pubblica con qualsiasi mezzo di prova;
- non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;

- **che** i rappresentanti legali dei soggetti attuatori hanno dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012;

- **che** dall'istruttoria compiuta, il responsabile del procedimento puntualizza che è in atti, presso gli Uffici del Settore, la richiesta alla B.D.N.A. ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. Del 6 settembre 2011 n. 159, **PR_CSUTG Ingresso_0067483_20200717**, con espressa riserva di revoca dell'atto in caso di comunicazione positiva;

Puntualizzato che:

è fatto **obbligo** all'Agenzia Formativa **ADAP** di produrre al competente Settore 2, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata:

- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che: l'attuazione dei corsi – ACCONCIATORE - avverranno presso la sede operativa dell'Agenzia Formativa di Via Lucrezia Della Valle snc (CZ) indicando: il numero allievi iscritti, le ore formative previste e, le annualità formative, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massime consentite 14 unità e del limite del monte ore formative accreditate ed, inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative autorizzate presso la stessa sede ai sensi degli art. 40 e/o 41 della L.R. 18/85 e/o in regime di convenzione, con riguardo alle capacità ricettive , alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata";
- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali;
- calendario didattico;
- denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- registri d'aula per le vidimazioni di rito;

- è fatto altresì **obbligo** all'Agenzia Formativa **ADAP** di:
- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione dei corsi (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione ai corsi formativi di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo) nei riguardi degli allievi stranieri, e che consenta loro di partecipare attivamente ai percorsi formativi in questione;
- portare a termine le attività corsuali, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;
- predisporre gli esami/verifica per il passaggio dal primo al secondo ciclo nonché gli esami finali di qualifica, nel rispetto della normativa di riferimento;

Dato atto che:

- è facoltà dell'agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi previsto dal pertinente decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo del corso, di ammettere nuovi allievi mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne disporrà il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione;
- il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, constatata la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato di:

1. riconoscere la proposta formativa presentata dall'Agenzia Formativa **ADAP** con istanza di autorizzazione (acquisita agli atti prot. Siar n. 236244 del 20.07.2020), per l'attuazione di due edizioni di corsi liberi ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di ACCONCIATORE in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

2. autorizzare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 L.R. N. 18/1985, la ripetuta Agenzia Formativa **ADAP**, a svolgere due edizioni di "corsi liberi autofinanziati" per il profilo di ACCONCIATORE, distinto in due cicli formativi e con un monte ore complessivo di 1.800 ore, così strutturato:

- corso biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue per un totale di 1.800 ore, di cui: 700 ore di aula/laboratorio, 20 ore seminari, 180 ore di stage/tirocinio formativo per il primo anno e, 660 ore di aula/laboratorio, 20 ore seminari, 220 ore di stage/tirocinio formativo per il secondo anno;
- oneri a carico dei partecipanti stabiliti in € 4.400,00 (quattromilaquattrocentoeuro) onnicomprensivo per il primo anno formativo ed € 4.400,00 (quattromilaquattrocentoeuro) onnicomprensivo per il secondo anno formativo;
- numero massimo dei partecipanti: 14 unità;
- requisiti d'accesso: aver assolto al diritto dovere all'istruzione o proscioglimento;
- sede formativa : Via Lucrezia Della Valle snc (CZ);
- requisiti d'accesso: aver assolto al diritto dovere all'istruzione o proscioglimento;

3. fare obbligo all'Ente di formazione ADAP :

- di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata e puntualizzata nella parte narrativa, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;

di verificare preliminarmente e sotto la propria responsabilità, il possesso da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente;

di ottemperare, per quanto di competenza, al rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D.L.ivo 81/2008 (T.U. sulla sicurezza);

- di comunicare al Settore 2, ogni variazione in itinere intervenuta relativamente alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti e/o personale amministrativo, chiusura attività, etc.) puntualizzando che, ogni possibile modifica sostanziale delle

condizioni prescritte ed autorizzate dal presente Decreto, rimane necessariamente condizionata a parere autorizzativo in capo al Settore che ha assunto l'Atto medesimo, previa circostanziata e motivata istanza presentata dall'Agenzia formativa;

Di prevedere:

- lo scrutinio di passaggio dal I al II ciclo formativo tramite esame, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
- gli esami finali per il conseguimento della Qualificazione di "Acconciatore", per gli allievi che, al termine del secondo ciclo formativo, abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 70% delle ore previste per ciascun ciclo formativo, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;
- che la Commissione d'esame sarà nominata secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 1/18;
- il rilascio della pertinente certificazione, per gli allievi che abbiano superato con esito positivo gli esami finali di cui sopra;
- Attestato di Qualifica Professionale per Acconciatore - ai sensi di legge;

4. Dare facoltà all'Agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, di ammettere nuovi allievi nei limiti delle 14 unità, con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di comunicare allo scrivente l'eventuale ammissione, che potrà essere disconosciuta qualora si rilevi il venir meno dei requisiti dovuti per legge;

5. Revocare con provvedimento, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevino, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell'attività e/o il venir meno di uno dei requisiti dovuti o, a seguito di ulteriori verifiche, il difetto di presupposti che hanno consentito l'autorizzazione, quali, a titolo d'esempio non esaustivo, il superamento del monte ore formativo massimo consentito per la sede operativa prescelta;

6. di dare atto che i rappresentanti legali dei soggetti attuatori hanno dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012;

7. di dare atto che, in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta con **PR_CSUTG Ingresso_0067483_20200717**, per tramite Servizio Banca Dati Nazionale con espressa riserva di questo Settore 2, in caso di esito positivo, di revocare l'autorizzazione degli interventi formativi approvati;

8. Dare atto che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi dell'art.40 della ripetuta L.R. n°18/85, non può sorgere alcun diritto dell'ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici;

9. Notificare, a cura del competente Settore, il presente atto all'Agenzia Formativa **ADAP** con sede legale in Via Reggio Calabria n° 12 (CS);

10. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

11. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679";

12. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BELGIO MATTEO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TROTTA ANTONIETTA
(con firma digitale)

